Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 19 ottobre — Numero 246

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1372, *che apporta variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-921 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Allo stanziamento del capitolo n. 224 « Assegnazione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a pareggio del bilancio per l'esercizio finanziario 1920-921 » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, è apportato l'aumento di L. 1.089.845.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

TABELLA di variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-921

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria.

§ 1. — Prodotti del traffico.

Capitolo		Importo
Cap. n. 1. Viaggiatori	+	442,000,000 —
Cap. n. 2. Bagagli e cani	+	35,000,000 —
Cap. n. 3. Merci a grande velocità	+	120,000,000 —
Cap. n. 4. Merci a piccola velocità accelerata	+	70,000,000 —
Cap. n. 5. Merci a piccola velocità ordinaria	+	610,000,000 —
Cap. n. 6. Prodotti delle ferrovie secondarie sicule	+	1,500,000 —
Cap. n. 6-*bis*. Prodotti delle ferrovie Sarde (di nuova istituzione)	+	8,500,000 —
Cap. n. 6-*ter*. Prodotti della navigazione dello stretto di Messina (di nuova istituzione)	+	2,500,000 —

§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio.

Capitolo		Importo
Cap. n. 7. Redditi patrimoniali	+	1,700,000 —
Cap. n. 8. Telegrammi privati	+	450,000 —
Cap. n. 9. Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	+	4,000,000 —
Cap. n. 10. Noli di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	+	4,000,000 —
Cap. n. 11. Prodotti per servizi accessori	+	3,200,000 —
Cap. n. 12 *bis*. Introiti indiretti delle ferrovie Sarde (di nuova istituzione)	+	100,000 —
Cap. n. 13. Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, ecc.) (capitolo soppresso in relazione al nuovo ordinamento del servizio pensioni attuato col decreto Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2373)	—	28,000,000 —
Cap. n. 14. Introiti della gestione marittima di Genova-Molo vecchio	+	4,300,000 —
Cap. n. 15. Utili di magazzino	+	15,000,000 —

§ 3. — Entrate eventuali.

Capitolo		Importo
Cap. n. 16. Proventi eventuali	+	138,000,000 —
Cap. n. 19. Sovvenzione del tesoro per colmare il disavanzo della gestione	+	1,089,845,000 —

§ 4. — Introiti per rimborso di spesa.

Capitolo		Importo
Cap. n. 23. Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	+	3,000,000 —
Cap. n. 24. Ricuperi di carattere generale	+	18,000,000 —
Cap. n. 25. Ricuperi del servizio movimento e traffico. (Denominazione variata)	+	15,000,000 —
Cap. n. 26. Ricuperi del servizio materiale e trazione. (Denominazione variata)	+	2,000,000 —
Cap. n. 27. Ricuperi del servizio veicoli (Cap. soppresso e fuso col precedente cap. n. 26).	—	800,000 —
Cap. n. 28. Ricuperi del servizio lavori	+	4,000,000 —
Cap. n. 28 *bis*. Ricuperi dell'elettrificazione (di nuova istituzione)	+	500,000 —
Cap. n. 29. Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie sicule	+	380,000 —
Cap. n. 29-*bis*. Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie Sarde (di nuova istituzione)	+	3.000.000 —
Cap. n. 30. Versamenti in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori uso od esuberanti	+	4,000,000 —
Cap. n. 32. Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	+	1,000,000 —

§ 5. — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.

Capitolo		Importo
Cap. n. 30-*bis*. Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie Sarde (di nuova istituzione)		per memoria

TITOLO III.

Magazzini, officine e scorte.

§ 2. — Officine e scorte.

Capitolo		Importo
Cap. n. 53. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (denominazione variata)	+	153,000,000 —
Cap. n. 54. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine veicoli, ecc. (cap. soppresso)	—	153,000,000 —
Cap. n. 54-*bis*. Corrispettivo dei lavori fatti dai cantieri di elettrificazione (di nuova istituzione)		per memoria

TITOLO VIII *bis*.

(Di nuova istituzione).

Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale (R. decreto 27 novembre 1919, numero 2350).

Capitolo		Importo
Cap. n. 82-*bis*. Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case		per memoria
Cap. n. 82-*ter*. Società cooperative fra il personale per la costruzione di case - Rimborso d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui		per memoria

TITOLO IX.

Operazioni per conto di terzi.

§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.

Capitolo		Importo
Cap. n. 100-*bis*. Ministero del tesoro - Autorizzazioni e rimborsi in conto fornitura di 10,000 carri per trasporto lignite accordata all'ex Commissariato generale per i combustibili nazionali (di nuova istituzione)		per memoria
Cap. n. 112-*bis*. Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale della navigazione		per memoria

§ 4. — Operazioni per conto della gestione di liquidazione dell'ex-Direzione generale dei combustibili. (Denominazione variata).

Capitolo		Importo
Cap. n. 119 *bis*. Ricavo vendita combustibili liquidi ed introiti vari (di nuova istituzione)		per memoria
Totale delle variazioni all'entrata	+	2,572,175,000 —

SPESA

TITOLO I.

Parte ordinaria.

Sezione I — *Spese ordinarie di esercizio.*

§ 1. — Direzione generale.

Capitolo		Importo
Cap. n. 1. Personale	+	13,500,000 —

Cap. n. 2. Forniture, spese ed acquisti. . . . . + 800,000 —

§ 2. — Servizio approvvigionamenti.

Cap. n. 3. Personale . . . . + 38,500,000 —
Cap. n. 4. Forniture, spese ed acquisti. . . . . + 3,500,000 —

§ 3. — Servizio movimento e traffico. (Denominazione variata).

Cap. n. 5. Personale. . . . . + 554,000,000 —
Cap. n. 6. Forniture, spese ed acquisti. . . . . + 39,000,000 —
Cap. n. 7. Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni . . . . . . + 72,000,000 —
Cap. n. 8. Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . + 6,000,000 —

§. 4. — Servizio commerciale (paragrafo soppresso).

Cap. n. 9. Personale . . . . — 12,000,000 —
Cap. n. 10. Forniture, spese ed acquisti . . . — 500,000 —

§ 5. — Servizio materiale e trazione. (Denominazione variata).

Cap. n. 11. Personale . . . . + 243,000,000 —
Cap. n. 12. Forniture, spese ed acquisti . . . + 944,000,000 —
Cap. n. 13. Manutenzione del materiale rotabile (denominazione variata) . . . . . + 320,000,000 —

§ 6. — Servizio veicoli. (Paragrafo soppresso).

Cap. n. 14. Personale . . . . — 25,700,000 —
Cap. n. 15. Forniture, spese ed acquisti . . . — 3,600,000 —
Cap. n. 16. Manutenzione veicoli . . . . — 100,000,000 —

§ 7. — Servizio lavori.

Cap. n. 17. Personale . . . . + 208,000,000 —
Cap. n. 18. Forniture, spese ed acquisti . . . + 6,500,000 —
Cap. n. 19. Manutenzione della linea . . . . . + 34,000,000 —

§ 7-*bis*. — Unità speciale « Elettrificazione » (di nuova istituzione).

Cap. n. 19-*bis*. Personale . . . . + 12,000,000 —
Cap. n. 19 *ter*. Forniture. spese di acquisti . + 500,000 —
Cap. n. 19 *quater*. Manutenzione degli impianti di elettrificazione . . . . + 2,000,000 —

§ 8. — Linee secondarie a scartamento ridotto (Gruppo Sicilia).

Cap. n. 20. Personale . . . . + 6,200,000 —
Cap. n. 21. Forniture, spese ed acquisti . . . . + 6,500,000 —
Cap. n. 22. Manutenzione materiale rotabile . . + 1,400,000 —
Cap. n. 23 Manutenzione della linea. . . . . + 100.000 —

§ 9. — Ferrovie Sarde (di nuova istituzione).

Cap. n. 23-*bis*. Personale . . . . + 16,000,000 —
Cap. n. 23 *ter*. Forniture, spese ed acquisti . . + 10,000,000 —
Cap. n. 23 *quater*. Manutenzione materiale rotabile . . . . + 1,500,000 —
Cap. n. 23-*quinquies*. Manutenzione della linea + 800,000 —

§ 10. — Navigazione dello stretto di Messina (di nuova istituzione).

Cap. n. 23-*sexies*. Personale . . . . + 5.000,000 —
Cap. n. 23 *septies*. Forniture, spese ed acquisti + 8,000,000 —

§ 11. — Spese generali dell'Amministrazione.

Cap. n. 25. Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi . . . . + 2,510,000 —
[illegible]

Cap. n. 27. Contributo al fondo pensioni e sussidi. (Capitolo soppresso) . . . . — 76,000,000 —
Cap. n. 27-*bis*. Annualità corrispondente alla integrazione a carico dell'Amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenze posteriori al 1° aprile 1919. (Di nuova istituzione) . . . . + 15,000,000 —
Cap. n. 27-*ter*. Contributo dell'Amministrazione o delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale (di nuova istituzione) . . . . . per memoria
Cap. n. 28. Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » in ragione del 6 0/00 dei prodotti del traffico . . . . + 7,600,000 —
Cap. n. 29. Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . + 5,000,000 —
Cap. n. 30. Ritenute sugli stipendi ed assegni al personale (capitolo soppresso) . . . — 55,000,000 —
Cap. n. 34. Oblazioni e sussidi al personale . . + 7,000,000 —
Cap. n. 35. Spese per il servizio sanitario, ecc. + 1,000,000 —
Cap. n. 36. Spese giudiziali e contenziose . . . + 1,350,000 —
Cap. n. 38. Indennizzi . . . . + 300,000 —
Cap. n. 39. Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . . . . + 400,000 —
Cap. n. 40. Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . + 1,100,000 —
Cap. n. 41. Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni . . . . + 1,520,000 —
Cap. n. 42. Compensi ad Amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni . . + 1,400,000 —
Cap. n. 43. Spese eventuali . . . . + 135,000,000 —

§ 12. — Servizi secondari.

Cap. n. 44. Servizi accessori ad impresa od in economia . . . . + 320,000 —
Cap. n. 45. Servizi della gestione marittima di Genova-Molo vecchio . . . . + 1,800,000 —

Sezione II. — *Spese complementari.*

Cap. n. 47. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . + 25,000,000 —
Cap. n. 48. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . + 1,400,000 —
Cap. n. 49. Rinnovamento del materiale rotabile . . . . + 32,570,000 —
Cap. n. 50 *bis*. Spese complementari delle ferrovie Sarde (di nuova istituzione) . . + 200,000 —

Sezione III. — *Spese accessorie.*

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.

Cap. n. 54. Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie, ecc. . . + 10,875,000 —
Cap. n. 60. Elettrificazione delle linee . . . . + 17,000,000 —

§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione

Cap. n. 62. Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale . . . . + 22,000,000 —

TITOLO III.

Magazzini, officine e scorte.

§ 2. — Officine e scorte.

Cap. n. 80. Spese per lavori delle officine di- [illegible]

pendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (denominazione variata) . . . . + 152,000,000 —

Cap. n. 81. Spese per lavori delle officine veicoli e delle squadre di rialzo e degli stabilimenti dell'industria privata (capitolo soppresso) . . . . — 153,000,000 —

Cap. n. 81-*bis*. Spese dei cantieri pei lavori di elettrificazione (di nuova istituzione) . per memoria

TITOLO VIII-*bis*.
(Di nuova istituzione).

Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale (R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350).

Cap. n. 108 *bis*. Somme fornite in conto mutui ed addebiti diversi alle Società cooperative per la costruzione di case . . per memoria

Cap. n. 108-*ter*. Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per Cooperative costruttrici di case - Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui . . . . per memoria

TITOLO IX.
Operazioni per conto di terzi.

§ 3. — Lavori e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.

Cap. n. 135-*bis*. Ministero del tesoro - Spese per il completamento della fornitura di 10.000 carri per trasporto lignite, accordato all'ex-Commissariato generale per i combustibili nazionali (capitolo di nuova istituzione) . . . . per memoria

Cap. n. 138-*bis*. Ministero dell'industria e commercio. Direzione generale della navigazione (Capitolo di nuova istituzione). per memoria

§ 4. — Operazioni per conto della gestione di liquidazione dell'ex Direzione generale dei combustibili (denominazione variata).

Cap. n. 145-*bis*. Spese della gestione combustibili liquidi (di nuova istituzione) . . . per memoria

Totale delle variazioni alla spesa . + 2,578,175,000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1387, *che estende nei territori annessi la legge sugli ordini sanitari, vigente nel Regno.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduta la legge 10 luglio 1910, n. 455;

Veduti i Nostri decreti 22 agosto 1911, n. 1022 e 11 settembre 1913, n. 1195;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro segretario di Stato alle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre, n. 1778, è estesa la legge 10 luglio 1910, n. 455, che fissa norme per gli ordini sanitari, col regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022 e modificato con R. decreto 11 settembre 1913, n. 1195, escluse le disposizioni transitorie dell'uno e dell'altro e con le modalità di cui nel presente decreto.

dove nella legge e nel regolamento predetti si parla del prefetto o prefetto presidente del Consiglio provinciale di sanità, s'intende il capo dell'autorità politica provinciale;

dove della prefettura, l'autorità politica provinciale;

dove delle sottoprefetture, le autorità politiche distrettuali;

dove delle preture, i giudizi distrettuali;

dove delle Intendenze di finanza, l'autorità provinciale di finanza;

dove dell'Ufficio del registro, l'Ufficio delle imposte;

dove della Deputazione provinciale, la Giunta provinciale straordinaria di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, o, in quanto non sia ancora costituita, il commissario straordinario per l'amministrazione autonoma;

dove del Consiglio provinciale di sanità, il Consiglio sanitario provinciale.

La tassa dovuta a termini dell'art. 4 del regolamento è stabilita in L. 75 giusto il n. 64 della tabella *A.* annessa al R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *F.*

La tassa è soggetta all'addizionale di centesimi 15 per cento di cui alla legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

La deliberazione del Consiglio che ordina la iscrizione nell'albo viene trasmessa all'Ufficio delle imposte incaricato della consegna all'interessato.

L'Ufficio delle imposte ne fa la consegna previo introito delle tasse e dell'addizionale con rilascio di regolare quietanza.

Art. 2.

In deroga all'art. 1 della legge, fino a tanto che non sia provveduto alla definitiva sistemazione amministrativa delle nuove provincie del Regno, il numero, la sede e la circoscrizione degli Ordini da costituirsi nelle stesse saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'interno.

Art. 3.

I presidenti degli Ordini che, a mente dell'articolo 7

della legge, fanno parte di diritto del Consiglio sanitario provinciale, vanno computati in aggiunta al numero dei membri del detto Consiglio quale risulta dal paragrafo 11 della legge 30 aprile 1870, B. L. I. n. 68, ma non hanno nello stesso, fino alla estensione alle nuove Provincie del Regno delle norme del testo unico delle leggi sanitarie relative alla costituzione dei Consigli provinciali di sanità, che voto consultivo.

Art. 4.

Col giorno 31 dicembre 1921 sono sciolte le Camere mediche, i Gremi farmaceutici e le Giunte di farmacisti nelle nuove Provincie del Regno.

I loro patrimoni passano agli ordini rispettivi.

Qualora le nuove circoscrizioni non siano per coincidere con quelle preesistenti, l'autorità politica provinciale provvederà, sentiti gli ordini interessati, alla ripartizione proporzionale dei patrimoni predetti.

Nei casi in cui le leggi vigenti nelle nuove provincie del Regno prescrivono di sentire il parere degli Enti precitati tale parere sarà chiesto agli ordini succeduti agli stessi.

Art. 5.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, i capi delle autorità politiche provinciali, inviteranno con apposito manifesto tutti i sanitari aventi diritto e residenti nel territorio di loro giurisdizione a presentare, nel termine di un mese, domanda documentata per le provvisorie inscrizioni nell'Albo della rispettiva professione.

Dall'autorità politica provinciale, in base alle domande raccolte e agli accertamenti d'ufficio che essa crederà di fare, sarà quindi provveduto alla formazione degli Albi provvisori, che dovranno essere pubblicati non oltre un mese dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Nel mese di gennaio 1922, in giorno festivo, i capi delle autorità politiche provinciali convocheranno l'adunanza generale di ciascuno degli ordini per procedere alla nomina del rispettivo Consiglio amministrativo secondo le norme tracciate dal regolamento.

Ogni Consiglio, appena immesso in funzione, procederà alla revisione dell'atto provvisorio compilato dall'autorità politica provinciale e quindi alla pubblicazione o notificazione, nei modi previsti dall'art. 8 del regolamento, dell'albo stesso, che sarà definitivo fino alla prossima revisione ordinaria.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti nelle nuove provincie del Regno relative alle materie regolate nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ

Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388, *che estende nei territori annessi la legge 31 marzo 1912, numero 298, sull'esercizio della odontoiatria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1920, n. 1890;

Veduta la legge 31 marzo 1912, n. 298;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, è estesa la legge 31 marzo 1912, n. 298, che prescrive l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria, escluse le disposizioni transitorie della legge stessa.

Art. 2.

Le persone in possesso di concessioni per l'esercizio dell'odontotecnica rilasciate nelle nuove Provincie del Regno, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, in conformità delle ordinanze 20 marzo 1892, B. L. I., n. 55. e 14 febbraio 1904, B. L. I., n. 15, e del regolamento industriale tuttora vigente nelle dette Provincie, possono continuare l'esercizio professionale, salvo il diritto di revoca previsto al paragrafo 139 del regolamento industriale, nei modi e nei limiti determinati dalle ordinanze e dal regolamento precitati.

Le concessioni in possesso di stranieri sottostanno alla norma di cui al paragrafo 8 del regolamento industriale.

Le concessioni di cui nel presente articolo, e quelle rilasciate ai termini dell'articolo seguente, sono senza effetto fuori del territorio delle nuove Provincie del Regno.

Art. 3.

Le domande di nuove concessioni per l'esercizio della odontotecnica ai sensi delle ordinanze e del regolamento indicati nell'articolo precedente potranno essere prese in considerazione soltanto se pervenute all'autorità competente non più tardi del termine di un anno

dall'entrata in vigore del presente decreto, e sempre che i richiedenti si trovino nelle condizioni previste dalle ordinanze e dal regolamento predetti, posseggano o acquistino la cittadinanza italiana a termini degli articoli 70 a 82 del Trattato di San Germano o dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e forniscano la prova di risiedere nelle nuove Provincie del Regno almeno da un anno prima della pubblicazione del presente decreto.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto non saranno rilasciate altre concessioni per l'esercizio dell'odontotecnica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1389, *che estende nei territori annessi la legislazione sulla tutela artistica vigente nel Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi le leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, sulla tutela delle antichità e belle arti, il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 793, che eleva la tassa di esportazione sulle cose d'arte e di interesse paletnologico, archeologico e numismatico.

Art. 2.

Sempre che nelle leggi e nel regolamento di cui all'art. 1, sono indicati il prefetto, il presidente della Deputazione provinciale, le soprintendenze ai monumenti, alle gallerie, agli scavi e gli uffici d'esportazione d'oggetti d'arte e d'antichità, saranno da intendersi rispettivamente il capo dell'autorità politica provinciale, la persona preposta all'Amministrazione provinciale autonoma, gli uffici delle antichità e belle arti funzionanti presso le autorità politiche provinciali dei territori di cui all'art. 1.

Ai detti uffici spetteranno, sino a nuova disposizione, pel rispettivo territorio, tutte le competenze attribuite alle soprintendenze e agli uffici di esportazione dalla legge 27 giugno 1907, n. 386, sul Consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti.

Art. 3.

Le disposizioni del Codice civile e del Codice di procedura civile vigenti nel Regno, citate nelle leggi e nel regolamento di cui all'art. 1, s'intenderanno sostituite per le nuove Provincie dalle corrispondenti disposizioni del Codice civile, del regolamento di procedura civile e dal regolamento di esecuzione, nonchè dalle altre leggi colà vigenti.

Il ricorso, di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 364, andrà diretto, per quanto riguarda le nuove Provincie, alla VI sezione del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Per la durata di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, alle cose, di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, ed all'art. 1 della legge 23 giugno 1912, n. 688, saranno applicabili per le nuove Provincie le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 13 della prima delle suddette leggi, anche se per tali cose non sia stata fatta la notificazione d'importante interesse, di cui al predetto art. 5.

Art. 5.

L'espropriazione di cui agli articoli 7 e 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364, avverrà per le nuove Provincie secondo le norme della legge 18 febbraio 1878, B. L. I., n. 30, sull'espropriazione a scopo di costruzioni ferroviarie, colà tuttora vigente.

Saranno applicabili per le nuove Provincie le medesime norme in tutti i casi per i quali nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e nel relativo regolamento si fa richiamo alle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 6.

I progetti di piani regolatori e d'ampliamento nei comuni delle nuove provincie, per i quali si riscontrino le condizioni di cui all'art. 77 del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, dopo essere stati comunicati al Ministero della pubblica istruzione, saranno da quest'ultimo trasmessi, con le modificazioni ed osservazioni ritenute opportune, all'organo provinciale competente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.